



A cura dell'avvocato  
**Roberta Borghini**

Quasi 8.000 chilometri di costa impongono all'Italia una seria riflessione sulle regole con cui vengono assegnate le concessioni marittime, nonché sulla loro armonizzazione con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e di accesso alla spiaggia da parte dei cittadini. Dato che, non va dimenticato, la spiaggia è un bene comune di proprietà demaniale. Eppure, studi recenti hanno evidenziato che oltre il 60% delle coste sabbiose in Italia è occupato da stabilimenti balneari ed il numero delle concessioni è ancora in crescita. Il problema è che in Italia non esiste una legge quadro nazionale che fissi

*menti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione"* (art. 2, comma 2).

In tema di concessioni del demanio marittimo, il sistema italiano si pone anche in contrasto con le previsioni europee ed in particolare con la direttiva Bolkestein del 2006. Infatti attualmente il nostro ordinamento non prevede l'assegnazione tramite gara delle concessioni balneari, ma il rinnovo automatico delle stesse; rinnovo predisposto generalmente in favore del concessionario uscente e, dunque, sempre nei confronti della medesima impresa. Facile intuire come un siste-

# Stesso mare, stessa spiaggia

la percentuale minima di spiaggia da garantire alla libera fruizione, ma solo sporadiche leggi regionali. Basti pensare che in Francia l'80% del litorale deve rimanere libero da costruzioni per sei mesi all'anno: gli stabilimenti vanno quindi montati e poi smontati.

Peraltro, i tradizionali stabilimenti balneari (che affittano sdraio e ombrelloni, per intenderci) stanno progressivamente erodendo larghe fette di spiaggia a beneficio di remunerative strutture come ristoranti e pizzerie o addirittura centri benessere, discoteche e piscine. Tutto ciò a fronte del pagamento di canoni irrisori al demanio, malgrado la legge n. 1501 nel lontano dicembre del 1961 già imponesse all'Amministrazione di "graduare gli au-

ma di rinnovo automatico possa creare ingiustificate situazioni di privilegio nei confronti di chi sia già in possesso di una concessione, di fatto violando i principi della libera concorrenza. Ragione per cui il 29 gennaio 2009 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, chiedendo la messa a gara delle concessioni, poiché ha ritenuto che le nostre norme costituiscono una discriminazione per le imprese provenienti da altri Stati membri. Ciononostante, l'Italia ha disposto la proroga automatica delle concessioni fino al 31 dicembre 2020. Comportamento stigmatizzato dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 14 luglio 2016 che ha precisato: "le proroghe automatiche delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, e nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo, non sono conformi al Diritto Europeo" (causa C-458/14).

In ogni caso, in attesa del riordino della intera materia del demanio marittimo e relative concessioni, la legge di bilancio 2019 ha previsto la proroga di 15 anni per le concessioni demaniali marittime esistenti al 1° gennaio 2019. Scenario che probabilmente, se non si profila un cambiamento di rotta, prelude ad una nuova procedura di infrazione.

In materia di concessioni di aree demaniali marittime, l'atto legislativo europeo di riferimento è la cosiddetta direttiva Bolkestein (2006/123) che all'art. 12, paragrafo 1, dispone:

*"Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali ... gli Stati membri applicano una procedura fra candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento".*

Lo stesso articolo precisa poi al paragrafo 2 che "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente".

Tuttavia il paragrafo 3 dello stesso articolo consente agli Stati membri di "tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione ... di obiettivi di politica sociale ... della protezione dell'ambiente ... e di altri motivi imperativi di interesse generale conformi al diritto comunitario".